



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
**UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO**

**Comuni Associati**

*Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Foggiano, Comune di Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Ionico, Comune di Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1*

Sede: c/o Comune di Foggiano Via Skanderberg - 74020 Foggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)  
<http://montedoro.traspare.com> - pec: unionemontedoro@pec.it

**COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA (BR)**

Via Risorgimento 36 - 72028 - TORRE SANTA SUSANNA (BR) - Tel. 08317411111 - Fax 0831740479  
Part. IVA: Cod. Fisc. 91002750742 Cod. Istat 074019  
[HTTP://WWW.COMUNE.TORRESANTASUSANNA.BR.IT](http://WWW.COMUNE.TORRESANTASUSANNA.BR.IT) PEC: protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it

**VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS.  
31 marzo 2023, n. 36**

**VERBALE ESAME GIUSTIFICAZIONI**

<b>Oggetto</b>	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e il personale autorizzato delle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Torre Santa Susanna, per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 -da intendersi "anni scolastici", ossia, mesi otto cadauno, dal 1 gennaio al 31 maggio e dal 1 ottobre al 31 dicembre-, nonché per la fornitura di pasti agli anziani per gli stessi anni -da intendersi "anni solari", ossia, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno-, ed eventuale proroga per i tre anni successivi, di anno in anno, per entrambe le attività
<b>CIG</b>	A033108D1A
<b>Importo di gara</b>	€ 1.463.184,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Aperta
<b>Struttura proponente</b>	UFFICIO POLIZIA LOCALE del Comune di Torre Santa Susanna
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

Richiamato il verbale di seduta pubblica del 23.02.2024 con il quale il Presidente procedeva alla determinazione dei punteggi definitivi sommando, per ogni concorrente, i punteggi conseguiti per l'OFFERTA TECNICA QUALITATIVA con quelli conseguiti per l'OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE con il seguente esito:

SOMMATORIA PUNTEGGIO E GRADUATORIA FINALE						
	OPERATORI ECONOMICI	Punteggio O.T.	Punteggio O.T. RIP.	Punteggio O.E.	Punteggio finale TOTALE	Graduatoria Definitiva
1	RISTOR PLUS srl	78,870	80,00	20,00	100,00	1
2	LADISA srl	72,414	73,451	16,514	89,965	2
3	BRIN MENSE Gestione Ristorazione Collettiva srl	64,312	65,233	17,399	82,632	3

E con il quale si dichiarava l'offerta della Ditta "RISTOR PLUS SRL" potenzialmente anormalmente bassa per aver superato i 4/5 del punteggio massimo previsto sia per l'Elemento Prezzo sia per la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione.

L'anno 2024 il mese di **MARZO** il giorno **04**, alle ore **13:00** si sono riuniti il RUP Avv. Vincenzo Serpentino, coadiuvato dalla commissione giudicatrice nelle persone dei componenti, Avv. Angela Nozzi e Ing. Francesco Miccoli;

#### PREMESSO

- che con nota prot. 2349 del 23.02.2024 il RUP richiedeva alla ditta "RISTOR PLUS SRL" da San Marzano di San Giuseppe (TA) le giustificazioni relative all'offerta formulata, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilendo il termine del 04.03.2024 per il riscontro;
- che con nota prot. 2642 del 29.02.2024 la ditta trasmetteva le giustificazioni richieste.

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dalla ditta "RISTOR PLUS SRL" sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, si evidenzia che:

- la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione - (vedasi anche le recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 5290 del 15/12/2016 e n. 5152 del 6/12/2016);
- il D.Lgs 36/2023 precisa che le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti possono riguardare, tra l'altro, l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori, e l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a cercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, rendersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, al momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerate le prescrizioni dell'art. 110, c.5, del decreto legislativo n. 36/2023;

Chiarito e tenuto presente quanto sopra, si procede all'analisi delle giustificazioni trasmesse.

Il concorrente evidenzia un puntuale studio economico della commessa che ha permesso di quantificare con elevato grado di sicurezza tutti i costi da sostenere ed i relativi ricavi derivanti dal ribasso offerto, come si evince dalla compiuta analisi delle singole voci di costo in relazione al servizio a farsi.

Ulteriore elemento di rilevanza è dato dalla disponibilità di maestranze altamente specializzato di maturata esperienza su lavori analoghi che riuscirà ad ottimizzare i tempi di esecuzione delle lavorazioni.

Ulteriore elemento giustificativo evidenziato riguarda le condizioni favorevoli di cui dispone la ditta in relazione al costo di acquisto dei prodotti alimentari e non alimentari, in considerazione delle commesse in corso e del volume di fatturato, e, quindi, relativamente al costo delle merci del singolo pasto.

Quanto precede è stato oggetto di attento lavoro di valutazione, anche mediante elaborazione dei dati numerico-contabili rappresentati dall'Azienda, che, in esito, consente di ritenere l'offerta coerente con le aspettative progettuali e sostenibile sul piano delle previsioni economiche.

Pertanto, il Responsabile del Procedimento conclude che le giustificazioni presentate dal concorrente "RISTOR PLUS SRL" sono nel loro complesso sufficientemente esaustive in termini di costi per la sicurezza e della manodopera -dettagliatamente specificati-, costi vivi per l'espletamento delle prestazioni richieste, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio come descritto negli elaborati progettuali, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Responsabile del Procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice, ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente "RISTOR PLUS SRL" siano nel loro complesso sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, l'affidabilità e la congruità del ribasso formulato del 13,20% sull'importo posto a base d'asta.

Il R.U.P., conseguentemente, alle ore 13:45 chiude la seduta riservata di esame giustificazioni.

Del che si è redatto il presente verbale in singola copia che viene letto, confermato e sottoscritto dal RUP e dalla commissione giudicatrice per accettazione e conferma.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
componente della commissione giudicatrice

Avv. Vincenzo Serpentino

**I componenti della commissione giudicatrice:**

Avv. Angela Nozzi

Ing. Francesco Miccoli